(N. 380)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MERLIN Angelina** e **NEGRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1954

Modificazioni dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di abitabilità delle case rurali dei salariati agricoli.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata Legislatura una identica proposta di legge fu presentata al Senato dall'onorevole avvocato Italo Sinforiani (unitamente ad uno degli attuali presentatori).

Poichè il Senato si è sciolto senza che la proposta stessa fosse discussa, abbiamo l'onore di ripresentarla.

1. Il problema concernente le condizioni di abitabilità delle case rurali, le quali sono adibite ad abitazione di contadini salariati, cioè di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di proprietà altrui, è più vivo ed assillante che mai.

L'articolo 223 testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle orme dell'articolo 71 testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 1 agosto 1907, n. 636, detta norme in argomento. Senonchè esso non ha mai potuto trovare efficace applicazione per vari motivi, fra i quali primissimo la non idoneità delle norme, in tale articolo contenute, a raggiungere la finalità della legge. Tali norme si sono dimostrate non idonee a vincere la resistenza dei ricchi proprietari terrieri. Anche là dove le Autorità (prefetto, medico provinciale, ufficiale sanitario, sindaco) si sono interessate, non fu possibile ottenere alcun utile risultato. Il denaro purtroppo è potenza ed i proprietari terrieri riescono, anche e sopratutto in virtù dell'autorità e dell'influenza, che loro derivano dal grado sociale, a far sì che la legge rimanga lettera morta ed inapplicata. In qualche provincia soltanto, dove fu usata una maggiore severità e dove le Autorità furono più sollecite, si è potuto ottenere qualcosa, tuttavia in misura di gran lunga insufficiente.

Nella seduta pubblica del 26 novembre 1948 è stata svolta un'interpellanza sull'argomento, rispondendo alla quale l'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ammetteva la gravità del problema ed il suo carattere nazionale, ma aggiungeva che esso non era di facile soluzione.

La verità è che invece è tutt'altro che di difficile soluzione. È necessario per altro modificare la legge nel senso che essa abbia mag-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

gior mordente e maggiore forza di coazione. Se i proprietari terrieri non sanno vincere il loro gretto e dissennato egoismo, bisogna che la legge intervenga a costringerli. Perchè non è lecito, essendo antigiuridico, immorale ed incivile, che ai salariati, a questi poveri lavoratori dei campi, i quali devono vivere sul fondo altrui, nel quale prestano la loro opera, vengano assegnate case assolutamente inabitabili, con pericolo per la loro salute e talora persino con danno.

Alcune statistiche hanno offerto dati veramente sconcertanti. In alcune provincie è risultato che la famiglia del salariato, composta in media di sei persone, con un minimo di cinque ed un massimo di dieci, dorme promiscuamente in un solo vano, creando, oltre al resto, una situazione manifestamente immorale dal punto di vista sessuale. Molte case furono trovate in condizioni di non riattibilità, tali da dover essere abbattute; le altre, nella percentuale del 75 per cento in condizioni di non abitabilità, con mancanza quasi completa di latrine, con mancanza pure quasi completa di pavimenti, essendo per la maggior parte in terra battuta. La maggior parte mancava di sottotetti; i tetti erano sprovvisti di tavelloni; gli spioventi dei tetti di misura così ridotta da rendere impossibile nel vano superiore star ritti in piedi. Furono pure riscontrati parecchi focolai di malattie epidemiche, dipendenti dalle condizioni antigieniche delle case.

Fu del pari accertato che il 40 per cento delle case non erano mai state imbiancate e pertanto, dato anche l'insudiciamento prodotto dalle mosche, si trovavano in condizioni deplorevoli; che il 30 per cento avevano finestre di ampiezza insufficiente per la normale aerazione e visibilità. Alcune case furono definite un mucchio di rottami. In molti casi venne riscontrato che i porcili, i pollai non si trovavano a debita distanza ed erano in condizioni pericolose per la salute. Molte volte fu visto che dalle travi, fradicie per vetustà, cadevano insetti sulla mensa del povero contadino.

Si sono presentati anche numerosi casi veramente impressionanti. In una tenuta della Lomellina, in provincia di Pavia, la latrina (una per ogni sei famiglie) e le concimaie sono situate davanti alle abitazioni coloniche a così breve distanza che nell'ottobre del 1947 si verificarono infiltrazioni, le quali causarono una infezione epidemica di tifo. Per altra tenuta l'Ufficiale sanitario locale riferisce: « In una sola camera dormono ancora tutti i numerosi membri di diverse famiglie. Le case sono sprovviste di sottotetti ed hanno pavimenti» ecc. ecc. « Non vi sono latrine, ed una sola latrina serve per 150 persone ed *è inaccessibile, perchè è circondata da un liquido putrido*. I porcili sono di paglia e sono situati di fronte alle abitazioni senza possibilità di portar via i rifiuti che *ristagnano in permanenza da anni davanti alle porte di casa* ».

In un altro podere una perizia d'ufficio, per incarico dell'autorità giudiziaria, ha riscontrato quanto segue: « Trattasi di un complesso miserando di tuguri in pessimo stato di manutenzione, con pavimenti sconnessi, scale di accesso ai piani superiori marce e cadenti, senza luce, infestate da fetidi insetti di ogni genere, sporche ed assolutamente inadatte ad abitazione di uomini e donne che consumano sul fondo tutta la loro vita. Non esistono nemmeno i comunissimi portichetti adibiti a legnaia, porcili e pollai per i salariati; non si parla di gabinetti di decenza anch'essi inesistenti. Nel complesso si riporta una penosa impressione ed i commenti clamorosi dei lavoratori del luogo avranno dato ai signori componenti dell'onorevole commissione la possibilità di farsi un esatto concetto dello stato di manutenzione di questo podere, situato alle porte del capoluogo e pur tuttavia lasciato in simile abbandono. E si pensi che al patto 15 del capitolato accluso all'istrumento d'affitto, il signor proprietario si è preoccupato di inserire a carico dell'affittuario tutti i possibili oneri, mentre abbandona l'abitazione degli uomini che sudano e lavorano nella sua azienda dall'alba al tramonto ».

La rassegna potrebbe continuare all'infinito. Ma si è voluto accennare ad alcuni casi specifici, non perchè essi siano isolati, ma per offrire un più completo quadro della gravità ed ampiezza del problema. Alla soluzione del quale problema, che non può più essere differito, provvede appunto il disegno di legge, che si raccomanda al benevolo esame ed alla approvazione degli onorevoli colleghi.

È questo uno dei pochi casi, nei quali la soluzione del problema non impone allo Stato

oneri, od almeno oneri apprezzabili, di bilancio. Per non sentire la necessità di tale soluzione bisogna non vedere il lato umano, civile e giuridico del problema. Anche giuridico, perchè è evidente offesa al diritto ed alla stessa Costituzione della Repubblica (articolo 36) imporre ad un lavoratore dei campi una casa inabitabile ed antigienica, che egli non può rifiutare se non vuole trovarsi disoccupato epperò in condizioni da non poter mantenere se stesso e la propria famiglia, mentre è incontrovertibile l'obbligo assunto dal datore di lavoro di assegnare al proprio salariato una casa che offra le condizioni minime di abitabilità.

Volendo decisamente risolvere il problema, si otterrà anche l'altro effetto, quello cioè di suscitare un risveglio di lavoro nel campo edilizio, che potrà lenire in un certo grado la grave disoccupazione attuale, dappoichè le case coloniche in Italia, abbisognevoli di opere, ammontano a parecchie centinaia di migliaia.

2. Il disegno di legge, che si propone, tende a rendere più efficiente e maggiormente produttivo di effetti l'obbligo del proprietario di porre e mantenere in condizioni di abitabilità le case rurali, adibite ad abitazione dei salariati, mediante un sistema di norme, la cui applicazione è resa sicura, sia perchè riveste quasi un carattere di meccanicità e sia perchè la loro inosservanza, costituendo reato, fa assumere responsabilità penali non del tutto lievi.

Le disposizioni infatti, che si propongono, non possono rimanere inattuate ed assicurare il raggiungimento delle prefissate finalità; il congegno della legge cioè è tale che non può non funzionare e deve inesorabilmente portare ad una positiva conclusione.

Viene disposto che gli Ufficiali sanitari ogni anno entro il 30 aprile debbano procedere ad ispezioni e verifiche e presentare non oltre il 31 maggio una relazione al Medico provinciale, nella quale siano indicate le case rurali inabitabili.

Si è creduto opportuno disporre perchè l'elenco dei proprietari della provincia inosservanti della legge venga affisso all'albo dei Comuni e quello generale all'albo del Comune capoluogo, nonchè pubblicato sul Foglio degli annunzi legali nella speranza che ciò valga a stimolare i proprietari ad evitare di trovarsi esposti a sfavorevoli giudizi da parte della pubblica opinione.

Il Medico provinciale dovrà poi richiedere entro il 15 giugno l'Ufficio locale del Genio civile perchè accerti quali delle case, comprese nell'elenco generale, non sono suscettibili di riattamenti e completamenti e compili per le altre, abbisognevoli di riparazioni, la perizia dei lavori occorrenti. La perizia, che dovrà effettuarsi entro il 31 luglio, verrà poi trasmessa entro dieci giorni ai Sindaci, i quali provvederanno a notificare ai proprietari interessati entro il 20 agosto colla fissazione di un termine adeguato per l'esecuzione dei lavori occorrenti. Nel caso in cui da parte dei proprietari venisse omessa o ritardata l'esecuzione dei lavori anzidetti, il Comune provvederà d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Per le case dichiarate non suscettibili di riattamento il Medico provinciale entro il 15 giugno richiederà i Sindaci perchè nei 15 giorni successivi ingiungano ai proprietari di provvedere, entro congruo termine, al loro sgombero, previe costruzione di altre case, ove possano trovare abitazione i salariati che abitano nelle case che devono essere sgomberate.

Il meccanismo delle anzidette disposizioni può sembrare complicato, ma non lo è affatto. Trattasi invero di una successione di date, entro le quali dovranno essere compiute determinate operazioni, che assicureranno nel modo più certo il raggiungimento del fine desiderato. È evidente che, colle nuove norme, che si propongono, in breve volgere d'anni il problema sarà completamente risolto e la tristissima piaga del tutto scomparsa. Mentre infatti colle disposizioni attualmente in vigore tutto è lasciato all'iniziativa della pubblica amministrazione, la quale, come è dimostrato dalla lunga esperienza, non opera affatto oppure viene paralizzata da inframettenze e resistenze di varia natura; col sistema invece, che si vuol introdurre, l'attuazione della legge è assicurata dalle date, vale a dire dai termini, entro i quali la pubblica amministrazione deve necessariamente agire, di guisa che la volontà del legislatire non può essere disubbidita.

Senonchè ad assicurare maggiormente il rispetto della legge si propone che l'inosservanza della stessa sia considerata reato, di carattere contravvenzionale, punendo coll'ammenda in misura notevole il proprietario, che entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme non abbia rispettato il regolamento locale di igiene e sanità o comunque non abbia costruito, posto o mantenuto l'immobile in condizioni di abitabilità, e parimenti punendo con forte ammenda il proprietario che abbia omesso o ritardato l'esecuzione dei lavori indicati nella perizia dell'ufficio del Genio civile, notificatagli a cura del Sindaco, oppure non avrà provveduto nel termine fissato allo sgombero delle case dichiarate inabitabili ed alla costruzione di altrettante in loro sostituzione.

Pei recidivi viene proposta in aggiunta la comminazione dell'arresto fino a sei mesi.

Nella commisurazione delle pene, relativamente gravi, si è tenuto conto che i proprietari, nel disubbidire alla legge, dimostrano di non avere sensi di solidarietà umana e cristiana, seguendo soltanto l'impulso del loro sfrenato egoismo. Trattandosi di proprietari di fondi, di notevole valore e che assicurano larghi redditi, il non voler provvedere a dotarli di case coloniche in condizioni di abitabilità col conseguente risultato per giunta di non mantenere a tutto loro danno i fondi stessi in piena efficienza, rende manifesto che essi sono sordi, pur trovandosi largamente nella possibilità di provvedere, ad ogni voce che li richiami al loro dovere sociale.

Il disegno di legge, che viene proposto, potrà essere modificato, anche largamente. Nel presentarlo si è voluto più che altro ottenere che alla materia soggetta vengano rivolte l'attenzione e la sollecitudine degli onorevoli colleghi, offrendo loro una base ed una traccia, in modo che si possa pervenire a positivi risultati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è modificato come segue:

Articolo 223: « Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a porre e mantenere lo stabile nelle condizioni sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità ed, in ogni caso, in condizione di abitabilità ».

Articolo 223-bis: « Gli Ufficiali sanitari entro il 30 aprile di ogni anno dovranno provvedere alle opportune ispezioni e verifiche nel territorio di propria competenza per accertare quali sono le case che non si trovano nelle condizioni stabilite nel primo comma del precedente articolo.

« Successivamente non più tardi del 31 maggio presenteranno una relazione al Medico provinciale, indicando le case rurali ritenute inabitabili.

« All'albo di ogni Comune verrà affisso, entro il 15 giugno, l'elenco dei proprietari appartenenti al Comune, che non avranno provveduto all'osservanza della legge, e l'elenco generale dei proprietari, appartenenti alla provincia, verrà nello stesso termine affisso all'albo del Comune capoluogo nonchè pubblicato sul Foglio degli annunzi legali.

« Il Medico provinciale dovrà entro il 15 giugno richiedere l'Ufficio del Genio civile di accertare quali delle case, comprese nell'elenco generale, non sono suscettibili di riattamenti e completamenti, e di compilare per le altre la perizia dei lavori occorrenti, la quale perizia, da effettuarsi entro il 31 luglio, trasmessa poi dallo stesso Medico provinciale ai Sindaci nei dieci giorni successivi, sarà dagli stessi notificata ai proprietari entro il 20 agosto colla fissazione di un termine adeguato, non suscettibile di proroga, per l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

« Per le case dichiarate non suscettibili di essere poste in condizioni di abitabilità il Medico provinciale richiede i sindaci perchè nei 15 giorni successivi ingiungano ai proprietari di provvedere, entro congruo termine, al loro sgombero, previa costruzione di altre case, ove possano trovare abitazione i salariati, che abitano nelle case, che devono essere sgomberate.

« Se i proprietari omettono o ritardano l'esecuzione dei lavori predetti, il Sindaco provvede d'ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale ».

Articolo 223-ter: « Il proprietario, il quale, dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sia trovato a non avere rispettato, nella costruzione o manutenzione delle case rurali, il regolamento locale di igiene e sanità o non abbia comunque costruito, posto o mantenuto l'immobile in condizione da essere abitabile, e punibile coll'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila. Se le case dichiarate inabitabili fossero più d'una l'ammenda è aumentata di lire 50 mila per ogni casa.

Il proprietario, il quale omette o ritarda l'esecuzione dei lavori, conformemente alla perizia dell'Ufficio del Genio civile, notificatagli a cura del Sindaco, oppure non avrà provveduto nel termine fissato allo sgombero delle case dichiarate inabitabili ed alla costruzione di altrettante in loro sostituzione, è punito coll'ammenda di lire 300 mila.

« In caso di recidiva nelle contravvenzioni, di cui ai due commi che precedono, all'ammenda viene aggiunto l'arresto fino a sei mesi ».

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a proporre le eventuali necessarie variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge e ad emanare le opportune disposizioni di attuazione e regolamentari.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.